

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove,
il giorno dodici del mese di dicembre,
alle ore undici.

In Palermo, nel mio studio in Via Marchese Ugo n. 56.

Innanzi a me, Dott. Vincenzo Marretta, Notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

Sono presenti:

- **GUCCIONE Stefania**, nata a Palermo (PA) il giorno 17 ottobre 1967, residente a Palermo (PA), Passaggio Leonardo da Vinci n. 16, cf: GCC SFN 67R57 G273N;
- **ARDIZZONE Graziella**, nata a Palermo il 20 gennaio 1971, residente a Palermo, Via Aurelio Costanzo n. 1, cf: RDZ GZL 71A60 G273V;
- **SALME' Filipponeri**, nato a Ragusa il 30 marzo 1963, residente a Palermo, Passaggio Leonardo da Vinci n. 16, cf: SLM FPP 63C30 H163H;
- **GUCCIONE Clara**, nata a Palermo il 16 gennaio 1997, residente a Palermo, Passaggio Leonardo da Vinci n. 16, cf: GCC CLR 97A56 G273P.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, specificato di intervenire nella loro qualità di soci, mi dichiarano che in questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata l'assemblea della Società:

- **"THOMAS MORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**, con sede in Palermo, Via delle Croci n. 6, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06231710820, iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo al numero 307184 R.E.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifica dell'oggetto sociale (art. 5 Statuto);
- modifica degli artt. 2 - 4 - 23 - 33 - 35 dello Statuto Sociale;
- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Indi i comparenti mi richiedono di redigere il relativo verbale d'assemblea; ed io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza della presente Assemblea, su designazione del presenti, la signora **GUCCIONE Stefania**, che sotto sua responsabilità dichiara di avere constatato quanto segue:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, nel rispetto delle norme legali e statutarie;
- b) che sono qui intervenuti, personalmente, quattro soci su cinque nella persona dei comparenti;
- c) che l'altro socio Russo Santo Emanuele risulta assente benché regolarmente convocato;
- d) che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Ammi-

Registrato a:
Palermo
il 12/12/2019
n. 18710
Serie 1T

nistrazione in carica, ossia GUCCIONE Stefania, quale Presidente, SALME' Filipponeri, quale Vice Presidente, ed il Consiglio ARDIZZONE Graziella;

e) che non è richiesto né per legge né per statuto il Collegio Sindacale o altro organo di controllo o revisione.

Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale, essendo presenti più di due terzi dei soci, e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente avvia quindi la trattazione dei punti all'ordine del giorno, facendo presente che per esigenze squisitamente operative si rende necessario modificare alcune parti dello Statuto Sociale; il Presidente espone quindi, articolo per articolo, le singole modifiche.

In special modo si propone di rimodulare lo scopo sociale e di inserire nuove voci nell'oggetto sociale, nonché di adeguare alle nuove normative le norme statutarie sulla rappresentanza e sugli organi di controllo.

A seguito della modifica dell'oggetto sociale, il Presidente precisa che occorrerà anche procedere alla variazione degli artt. 2 - 4 - 5 - 23 - 33 - 35 dello Statuto sociale.

L'Assemblea, preso atto della relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA:

A) - di approvare il nuovo oggetto sociale modificato, ed il nuovo testo dell'art. 5 dell'atto costitutivo, che qui in appresso si riporta:

"Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti ed interessi dei soci come più oltre determinati, l'attività della Cooperativa è la gestione di servizi sociali ed educativo-assistenziali.

In particolare la Cooperativa intende:

* Gestire asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado nel rispetto della normativa vigente, nonché servizi ausiliari e collegati;

* Organizzare e gestire servizi di formazione professionale nonché servizi ausiliari e collegati;

* Esercitare l'attività e la gestione di: recuperi anni scolastici; lezioni private personalizzate; consulenza didattica; tutoraggio e monitoraggio di corsi privati e pubblici;

* Gestire centri sportivi; palestre; piscine; stadi; etc.;

* Gestire centri ed attività di livello universitario e post universitario;

* Gestire servizi residenziali e semiresidenziali per studenti (convitto, campus, ostelli, residenze universitarie);

* Gestire mense scolastiche e mense per aziende di qualsiasi genere;

* Gestire Centri Culturali, ed iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;

* Gestire servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e

l'adolescenza;

- * Promuovere convegni, manifestazioni, incontri;
- * Produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione, collegati alla propria attività scolastica;
- * Promuovere e gestire interventi di prevenzione e salvaguardia del benessere dei minori attraverso l'erogazione di servizi di assistenza psicologica, educativa (anche domiciliare), terapeutica;
- * Promuovere e gestire progetti di scambio e mobilità internazionale volta a garantire l'identità europea dei giovani e del personale educatore e insegnante.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la Cooperativa potrà:

- * Avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;
- * Accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di eventuale svolgimento di tale attività sono definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 24, ultimo comma;
- * Accettare contributi e donazioni da privati".

B) di integrare l'Art. 2 (Sede) inserendo il seguente comma 2: "La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge".

C) di rimodulare il comma 1 dell'Art. 4 (Scopo e attività mutualistica) come segue:

"La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - «Disciplina delle Cooperative Sociali» - l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;"

D) di modificare nel modo appresso riportato gli artt. 23 (Convocazione), 33 (Rappresentanza), 35 (Collegio Sindacale - Revisore Legale).

L'assemblea approva quindi il nuovo testo dello Statuto Sociale con le modifiche sopra approvate, che qui in appresso si

riporta:

STATUTO SOCIALE

"THOMAS MORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Denominazione, Sede, Durata, Scopo e Oggetto, Normativa Applicabile

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

La Cooperativa è denominata "**Thomas More Società Cooperativa Sociale a r.l.**". Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991.

Alla Cooperativa si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 - Sede

1. La Cooperativa ha sede nel Comune di Palermo. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

2. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - «Disciplina delle Cooperative Sociali» - l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può operare anche con terzi.

Art. 5 - Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti ed interessi dei soci come più oltre determinati, l'attività della Cooperativa è la gestione di servizi sociali ed educativo-assistenziali.

In particolare la Cooperativa intende:

* Gestire asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di ogni

ordine e grado nel rispetto della normativa vigente, nonché servizi ausiliari e collegati;

* Organizzare e gestire servizi di formazione professionale nonché servizi ausiliari e collegati;

* Esercitare l'attività e la gestione di: recuperi anni scolastici; lezioni private personalizzate; consulenza didattica; tutoraggio e monitoraggio di corsi privati e pubblici;

* Gestire centri sportivi; palestre; piscine; stadi; etc.;

* Gestire centri ed attività di livello universitario e post universitario;

* Gestire servizi residenziali e semiresidenziali per studenti (convitto, campus, ostelli, residenze universitarie);

* Gestire mense scolastiche e mense per aziende di qualsiasi genere;

* Gestire Centri Culturali, ed iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;

* Gestire servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza;

* Promuovere convegni, manifestazioni, incontri;

* Produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione, collegati alla propria attività scolastica;

* Promuovere e gestire interventi di prevenzione e salvaguardia del benessere dei minori attraverso l'erogazione di servizi di assistenza psicologica, educativa (anche domiciliare), terapeutica;

* Promuovere e gestire progetti di scambio e mobilità internazionale volta a garantire l'identità europea dei giovani e del personale educatore e insegnante.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la Cooperativa potrà:

* Avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;

* Accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di eventuale svolgimento di tale attività sono definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 24, ultimo comma;

* Accettare contributi e donazioni da privati.

Patrimonio e Mutualità

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato da un numero il-

limitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 25 (venticinque), e non superiore al limite stabilito dalla legge;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Quote

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

L'organo amministrativo entro la fine dell'esercizio dovrà stabilire la quota d'ingresso dei nuovi soci, sulla scorta di puntuale analisi patrimoniale e prospettica sempre rispettando i limiti previsti dalla legge e lo spirito di mutualità che contraddistingue la società.

Art. 8 - Prevalenza della mutualità

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori/fruitori;

- è vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Soci

Art. 9 - Numero e requisiti dei soci

1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.

2- Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale

4 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con

l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'articolo tre del presente statuto.

5 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

6 - Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

7 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Art. 10 Categorie di soci

Sono ammissibili anche altre categorie di soci, ma questi possono esprimere solo un voto per ogni categoria in assemblea, quali soci onorari o sostenitori e fra questi:

* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

* le Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare possono essere soci tutti coloro che condividano i fini statuari della Società e che intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, secondo la seguente statuizione;

* soci volontari: coloro che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa Sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci, ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e tra essi possono anche essere inseriti i dipendenti.

Possono essere altresì ammessi come soci anche soggetti dotati di professionalità tecniche ed amministrative in quantità strettamente necessaria al buon funzionamento della società. I

soci che esercitano in proprio direttamente o indirettamente, imprese identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, e per quanto riguarda le persone giuridiche, quelle che esercitino imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della Cooperativa, potranno essere ammessi solo con il gradimento dell'assemblea, che ne delibererà l'ammissione a maggioranza qualificata dei due terzi.

I soci di cui al presente articolo hanno prelazione nel diritto di ammissione quali soci ordinari.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

Se persona fisica;

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza e codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente e al valore fissato dall'organo amministrativo.

Se persona giuridica:

La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da copia autentica dell'atto costitutivo della Società o Ente, attestazione sulla composizione delle cariche sociali e certificato di vigenza del Registro Imprese. L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

La medesima procedura dovrà essere eseguita nel caso di soci che esercitano attività direttamente o indirettamente in concorrenza, sarà l'assemblea dei soci in questo caso a deliberarne l'ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo o dall'assemblea, nel primo caso (diniego dell'organo amministrativo) chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda di cui al precedente articolo, salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario la domanda si intende decaduta. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa. Per tutti i rapporti

con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio o/e dell'indirizzo di posta elettronica. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 13 - Trasferimento delle quote

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri con effetto verso la Cooperativa, salvo il diritto di recesso; tale diritto non può, comunque, essere esercitato prima che siano decorsi tre anni dall'ingresso del socio stesso nella Cooperativa, tranne il caso previsto all'art. 16 che riduce ad anni due detto termine ex art. 2469 c.c..

Scioglimento Del Rapporto Sociale

Art. 14 - Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. In generale può recedere il socio che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per aver trattato affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la Società, divulgato notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione della società, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio; divulgato notizie false e denigratorie nei confronti della società, dei suoi dipendenti, degli altri soci o amministratori;
- 4) per aver incardinato contenzioso con la società di qualsiasi genere: amministrativo; societario; economico ect;
- 5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- 6) per fallimento del socio;
- 7) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-

tuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa comunicazione da parte degli amministratori stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ad eccezione dell'esclusione di cui al superiore punto 3) che è inopponibile.

Laddove il socio sia un dipendente l'esclusione sub 3) determina, altresì, la risoluzione del rapporto di lavoro

Art.16 Sostituzione del Socio

Nel caso previsto dall'art. 15 - n.3), l'organo amministrativo alla prima Assemblea utile, rappresenta la necessità di trasferire le quote del socio escluso al fine di reperire il subentrante.

In caso di mancato subentro da parte di soci partecipi all'Assemblea, i soci potranno essere reperiti all'esterno della compagine sociale.

Il presente articolo non trova applicazione laddove questo determini la riduzione della compagine sociale al di sotto del minimo legale.

Art. 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo articolo 18.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota

Per gli eredi del socio defunto, ad eccezione del socio escluso ai sensi dell'art. 15 n.3), il rimborso della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, e comunque in misura non superiore al valore nominale di essa, all'atto del subentro del nuovo socio.

Il relativo pagamento deve essere effettuato nei tempi previsti dalla legge, e comprende il solo rimborso della quota di capitale effettivamente versato.

Nel caso previsto all'art. 15 n.3, le quote vengono acquisite dalla Società.

Esercizio Sociale - Utili - Ristorni

Art. 19 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per

l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 20 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria, anch'essa indivisibile tra i soci.

Art. 21 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori/fruitori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento. Con riferimento al disposto della Legge 381/1991, si precisa che non hanno comunque alcun diritto a ristorno i soci volontari.

ASSEMBLEA

Art. 22 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina del Collegio Sindacale o del revisore unico legale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c.;
- 4) la determinazione dei compensi da attribuire agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) l'approvazione dei regolamenti;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
- 8) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
- 9) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- 10) tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e da presente Statuto.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo

assembleare.

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, mediante lettera a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica con avviso di ricevimento o altra modalità, anche telematica, che ne garantisca la notifica di ricezione e lettura.

Art. 24 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sarà tuttavia sempre necessaria la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale, la fusione, la trasformazione della Società e lo scioglimento anticipato e l'ammissione dei soci che esercitano attività in concorrenza; in tal caso la delibera verrà assunta validamente con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

Art. 25 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno TRENTA giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 26 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art. 27 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di-

rigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

Amministrazione

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque componenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Spetta all'assemblea nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e di fissarne il numero.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e hanno diritto a compensi che verranno approvati anno per anno dall'assemblea.

In Consiglio di Amministrazione potranno essere eletti anche soggetti non soci, purché - a norma dell'art. 2542, secondo comma, Codice Civile - la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Art. 29 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può, inoltre, nominare un vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, o, in caso di urgenza, con telegramma, a mano, o messaggio di posta elettronica in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio potrà essere invitata una rappresentativa dei docenti, che se intervenuta, parteciperà senza diritto di voto.

Art. 30 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio, vale il disposto dell'art. 2386 c.c., pure in assenza del collegio sindacale.

Art. 31 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa ordinari e straordinari.

Art. 32 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Art. 33 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 - Rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle giustificate spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Organo di Controllo

Art. 35 - Collegio sindacale - Revisore legale

Nei casi previsti dalla legge o, qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato, con decisione dei soci, un sindaco unico che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora i soci lo ritengano opportuno e lo deliberino, l'organo di controllo sarà collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costituiscono il collegio

sindacale.

Anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In assenza della nomina del collegio sindacale, quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione

Art. 36 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 37 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, in misura comunque non superiore a quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

Disposizioni Generali e Finali

Art. 38 - Regolamenti

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste all'ultimo comma del precedente articolo 24".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la assemblea alle ore undici e minuti cinquanta.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto a chiara voce ai componenti che lo approvano. E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato in trentuno pagine sin qui di otto fogli; si sottoscrive alle ore dodici.

Firmato: GUCCIONE Stefania, ARDIZZONE Graziella, SALME' Filipponeri, GUCCIONE Clara, dott. Vincenzo MARRETTA Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi del D. Lgs. 460/97.